



CITTÀ DI TERAMO

Al Dirigente dell'Area 7
Arch. Gianni Cimini
SEDE

E, p.c. Al Sindaco
Dott. Gianguido D'Alberto
SEDE

Al Nucleo di Valutazione
SEDE

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 39 "Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio", comma 2, D.Lgs. 33/2013. Indicazioni di carattere generale sulla pubblicazione dei procedimenti di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale – Deliberazione ANAC n. 800 in data 1°dicembre 2021 –

Si sottopone alla Sua cortese attenzione l'allegata deliberazione indicata in oggetto, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione, intervenendo sul tema della pubblicazione dei procedimenti di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 39 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e s.m.i., fornisce alcune indicazioni puntuali cui occorre uniformarsi.

L'Autorità ha affermato quanto segue: "la materia del governo del territorio, in cui rientrano i procedimenti di approvazione delle varianti a strumenti urbanistici, è particolarmente esposta a rischio corruttivo, quindi da presidiare adeguatamente con misure di prevenzione, prima fra tutte la trasparenza. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, le amministrazioni pubblicano gli atti definitivi di governo del territorio e le loro varianti. Ai sensi dell'art. 39, comma 2, l'obbligo di pubblicazione della documentazione inerente ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale vigente, è da intendersi decorrente sin dalla presentazione al Comune della/e proposta/e di variante allo strumento urbanistico vigente e non solo dalla data della delibera di adozione della proposta di variante selezionata dall'amministrazione".

La pronuncia dell'Autorità fa seguito a richiesta di parere avanzata da un Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di un Comune destinatario di una istanza di accesso civico ex art. 5 del d.lgs. 33/2013, presentata da un Comitato di privati cittadini, riguardante documenti afferenti ad una proposta di variante urbanistica al Piano vigente (nella specie, consistente nella realizzazione di un capannone industriale in area residenziale). L'istante evidenziava la mancata pubblicazione, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, "dei documenti relativi alla proposta di variante nonché di tutti i documenti

successivi relativi alla fase istruttoria del procedimento e in ogni caso propedeutici alle delibere consiliari di adozione e approvazione della variante al PRG, ritenendo altresì che tale omissione rendesse gli atti successivi nulli”.

Il Comune, diversamente da quanto sostenuto dal Comitato richiedente, riteneva “che la proposta di variante e tutta la documentazione inerente il procedimento di approvazione della stessa potessero essere pubblicate solo dopo la delibera di adozione della variante, e non anche prima, in quanto solo dall’adozione della variante sarebbe rilevabile “un compiuto assetto di interessi sancito in un provvedimento conclusivo”.

Il RPCT, rivolgendosi istanza di parere all’ANAC, ha chiesto di esprimersi sui seguenti profili problematici:

“a) il “momento attuativo dell’obbligo di pubblicazione dei dati/documenti di cui all’art. 39 comma 2 del d.Lgs. 33/2013” e, in particolare, se detto obbligo di pubblicazione decorra “sin dalla presentazione all’ente della primissima istanza del privato (cui potrebbe non fare seguito alcun successivo provvedimento o [...] un rigetto), o “se la decorrenza dell’obbligo di pubblicazione sia legata alla delibera del consiglio che adotta o non adotta il Piano”;

b) se la mancata pubblicazione dei documenti cui fa riferimento l’art. 39, comma 2 del d.lgs. 33/2013 possa rendere gli stessi inefficaci “o addirittura nulli”, come asserito dal Comitato richiedente”.

L’Autorità ha avuto modo di chiarire, in via preliminare, che:

- ai sensi dell’art. 39, comma 1, le amministrazioni pubblicano gli atti definitivi di governo del territorio e le loro varianti;
- ai sensi del comma 2 del medesimo art. 39, le amministrazioni pubblicano invece la documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata/pubblica in variante allo strumento urbanistico vigente.

Premesso ciò l’Autorità ha precisato che, “ai sensi dell’art. 39, co 2, l’obbligo di pubblicazione della documentazione inerente ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale vigente, è da intendersi decorrente sin dalla presentazione al Comune della/e proposta/e di variante allo strumento urbanistico vigente e non solo dalla data della delibera di adozione della proposta di variante selezionata dall’amministrazione.

La pubblicazione solo a far data dalla adozione della variante e che non dia conto fin dall’inizio delle proposte di variante ricevute dall’ente non è in linea con il d.lgs. 33/2013 perchè non rispetta nè la ratio della norma, né tiene conto della formulazione letterale dello stesso comma 2 che si riferisce alla pubblicazione “continuamente aggiornata” della “documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte”.

Quanto sopra nell’ottica di consentire proprio, “una migliore comprensione complessiva dei dati relativi agli strumenti urbanistici approvati ai sensi dell’art. 39”.

Ogni atto definitivo approvato, secondo l’Autorità, è quindi “corredato anche dalla documentazione relativa all’iter di approvazione. Pertanto le amministrazioni pubblicano ai sensi dell’art. 39 la documentazione che consenta di avere la conoscenza delle varie fasi in cui si è articolata la procedura di approvazione di una variante urbanistica al piano vigente (senza distinzione fra i dati del comma 1 e quelli del comma 2) e, nello specifico almeno:

- l’avviso/l’invito alla presentazione di proposte di varianti al Piano, con indicazione dei criteri di natura tecnico discrezionale cui l’amministrazione intende attenersi nel valutare le proposte di variante su una zona;
- la/le proposta/e di varianti trasmesse all’amministrazione;
- gli atti istruttori relativi alla valutazione della/e proposta/e, compresi quelli dell’eventuale sub-procedimento di VAS;
- la delibera del Consiglio comunale di adozione della variante di piano;
- la raccolta ed esame delle osservazioni/contributi ricevuti;
- la delibera di approvazione finale della variante”.

Al fine di garantire al cittadino e ai soggetti interessati di conoscere in modo agevole ed immediato l'iter procedimentale alla base delle scelte pianificatorie adottate dall'amministrazione, l'Autorità "raccomanda alle amministrazioni di evitare di pubblicare i dati del comma 2 del citato articolo in maniera distinta rispetto a quelli del comma 1. E' opportuno, infatti, che venga adottata una modalità di pubblicazione aggregata dei dati di cui all'art. 39 per tipologia di atto".

L'Autorità sottolinea ancora che in tal modo, "il privato cittadino che intende navigare nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Pianificazione e governo del territorio", può trovare tutte le informazioni che può avere interesse a conoscere senza doversi preoccupare di rintracciare prima il provvedimento definitivo di approvazione di una variante al PRG e poi altrove la documentazione sull'iter di approvazione della variante stessa. Diversamente ragionando, una pubblicazione dei documenti relativa al medesimo atto di pianificazione, distinta tra ciò che rientra nel comma 1 e ciò che invece attiene al comma 2 dell'art. 39 - senza far dialogare tra loro i dati e le informazioni pubblicate - non appare idonea a soddisfare l'esigenza di conoscenza e di immediata comprensibilità dei documenti pubblicati perseguita dal decreto 33/2013".

Infine l'Autorità precisa che "solo la pubblicazione degli atti di approvazione dei piani urbanistici e delle loro varianti, comprensivi rispettivamente del piano e delle varianti definitive, è prevista dall'art. 39, co. 3, come condizione legale di efficacia. Pertanto, la mancata pubblicazione della documentazione inerente il procedimento di presentazione e approvazione della variante non comporta l'inefficacia degli atti di cui al co. 2 dell'art. 39. In tali casi rileva, invece, l'art. 46 del d.lgs. 33/2013 che reca la disciplina ordinaria in tema di responsabilità per mancata pubblicazione".

La S.V. è invitata al rispetto della presente direttiva, pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*Prevenzione della corruzione*", e alla più ampia diffusione a tutto il personale in servizio presso il Settore competente.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Daniela Marini (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.